

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1991

Norme per il completo funzionamento della pretura
circondariale di Caserta e della procura della Repubblica
presso la medesima pretura

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è noto, con legge 12 novembre 1990, n. 340, alcuni comuni della provincia di Caserta furono staccati dalla circoscrizione della pretura di Santa Maria Capua Vetere e furono aggregati a quella di Caserta, con le conseguenti modifiche delle tabelle annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Nonostante la chiarissima volontà espressa dal Parlamento di pervenire, con l'approvazione di quella legge, alla eliminazione di una pretura-fantasma quale era quella di Caserta, vi sono ancora ostacoli per tale obiettivo.

Pare cioè che occorra un'altra legge per istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso la Pretura *de qua*.

È singolare che gli adempimenti per conseguire l'effettivo traguardo di una volontà del Parlamento vengono indicati a tappe successive dagli organi ministeriali e non tutti insieme.

Si sottopone pertanto il presente disegno di legge all'esame degli onorevoli Senatori, nella speranza di riportare serietà nella questione, serenità e chiarezza nell'ambiente giudiziario, forense e dei cittadini interessati, e nella speranza, infine, che gli uffici

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministero abbiano a doverosamente e lealmente collaborare affinché in questa fase, se il Parlamento vorrà dare pienezza di contenuto alla pretura in esame, si esaurisca tutto il necessario procedimento.

Nell'articolo 1 vengono previste, insieme alla istituzione della procura della Repubblica, la modalità per la determinazione del-

la pianta organica dei magistrati e del personale addetto.

Nell'articolo 2 sono previste le modalità per la copertura di posti, nonché per la nomina di vice procuratori onorari.

Nell'articolo 3 vengono dettate norme sui rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'ufficio della procura della Repubblica preso la pretura circondariale di Caserta.

2. La pianta organica dei magistrati dell'ufficio della procura della Repubblica di cui al comma 1 è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica dell'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine, sono determinate le piante organiche del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare al predetto ufficio.

Art. 2.

1. L'assegnazione dei magistrati all'ufficio della procura della Repubblica di cui all'articolo 1 è stabilita, entro i due mesi successivi all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura. Nello stesso termine il Ministro di grazia e giustizia provvede alla copertura dei posti del personale.

2. Nel termine previsto dal comma 1 sono nominati i vice procuratori onorari.

3. I magistrati che risultano in soprannumero a seguito della riduzione dell'organico dell'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere verranno assegnati ad altro ufficio o destinati ad altra sede secondo i criteri e le modalità previsti

dall'articolo 2 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3.

Gli atti pendenti presso la procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la
cui competenza, a seguito dell'entrata in
vigore della presente legge, appartiene a
quella di Caserta, passano a quest'ultima
dalla data fissata per il suo funzionamento.